



Scuola Don Bosco
VALDOCCO
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Via Maria Ausiliatrice, 32 - 10152 Torino
www.scuolamedia.valdocco.it

REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI



FINALITÀ E CARATTERI

- 1. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa della Scuola secondaria di Primo grado «Don Bosco» paritaria, via Maria Ausiliatrice 32, 10152 Torino, illustra lo spirito della partecipazione dei Genitori agli Organi collegiali nella vita della scuola.*
- 2. Il presente Regolamento ha unicamente lo scopo di dare una veste normativa a quei principi ispiratori, assolvendo così all'obbligo previsto dalla legge 62/2000 ed alla necessità di razionalizzare il funzionamento di tali organi.*
- 3. La Direzione, i Salesiani e i Docenti, i Genitori e i Giovani, tutti insieme, formano la COMUNITÀ EDUCANTE dell'Istituto.*
- 4. Il Gestore dell'Istituto conserva la propria autonoma competenza decisionale ed amministrativa, salvo quanto è disposto all'art. 18 del Regolamento degli Organi Collegiali dell'Istituto.*
- 5. Il presente testo Regolamento degli Organi Collegiali potrà essere modificato solo dopo attenta analisi da parte di tutte le componenti della Comunità educante, salva restando la responsabilità ultima della Comunità Salesiana per quanto attiene al carisma specifico dell'istituzione ed all'ambito decisionale per legge riconosciuto all'Ente Gestore.*



REGOLAMENTO

COSTITUZIONE e FUNZIONAMENTO **degli ORGANI COLLEGIALI** **della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO** **«DON BOSCO» PARITARIA - TORINO**

CAPITOLO I: IL CONSIGLIO DI CLASSE

art. 1 - Composizione.

Fanno parte del Consiglio di Classe:

- *Il Direttore pro tempore in qualità di Rappresentante dell'Ente Gestore, senza diritto di voto.*
- *il Preside della Scuola,*
- *tutti i Docenti della classe,*
- *quattro Genitori eletti come rappresentanti dei Genitori degli alunni iscritti alla classe, dei quali uno si auspica sia socio dell'A.Ge.S.C. (Associazione Genitori delle Scuole Cattoliche) e uno è designato come rappresentante al Consiglio di Istituto.*

I rappresentanti dei genitori:

- *promuovono un ambiente di collaborazione nella scuola tra allievi, docenti e genitori facilitando i rapporti scuola-famiglia, coinvolgendo e aggiornando i genitori sull'andamento della propria classe;*
- *agevolano la conoscenza e lo scambio di esperienze tra le famiglie della classe e della scuola creando un clima di apertura, di accoglienza e di amicizia;*
- *sostengono e coordinano attivamente le attività di formazione, di crescita spirituale, di animazione e di solidarietà proposte sia dalla scuola sia dai genitori stessi al fine di favorire un salto di qualità nelle relazioni e nella vita di famiglia.*

art. 2 - Elezione dei rappresentanti dei genitori e degli allievi.

Le elezioni dei quattro rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe hanno luogo entro il 31 del mese ottobre di ogni anno scolastico nell'ambito delle assemblee di classe convocate dal Preside sulla base di un'unica lista comprendente tutti gli elettori (genitori e tutori) appartenenti ad ogni singola classe.

L'elezione dei rappresentanti avviene a maggioranza semplice dei presenti ed a scrutinio segreto per la salvaguardia della libertà di voto, eccetto che la totalità degli elettori sia concorde a procedere per voto palese o per designazione.

Per la validità dell'elezione si richiede che alla seduta partecipi almeno la metà dei nuclei familiari della classe.

art. 3 - Durata dell'incarico dei membri eletti.



I membri eletti dei Consigli di Classe rimangono in carica un anno e si intendono tacitamente rinnovati nelle assemblee di classe degli anni successivi fino alla permanenza dei loro figli nella Classe, salvo impedimenti, dimissioni o proposte di altre candidature avanzate all'interno delle singole classi.

art. 4 - Funzioni.

Il Consiglio di Classe ha il compito:

- *di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione,*
- *di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra Docenti, Genitori e Alunni.*

art. 5 - Convocazione e Presidenza.

Il Consiglio di Classe è convocato e presieduto dal Preside o da un Docente, membro del Consiglio, delegato dal Preside.

art. 6 - Riunioni.

Le riunioni del Consiglio di Classe sono ordinarie e straordinarie.

- **Riunioni ordinarie:** *secondo la prassi codificata nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa le riunioni ordinarie dei Consigli di Classe non coincidono con i momenti di valutazione fissati dal Collegio dei Docenti nel Calendario annuale delle attività, ma si svolgono in momenti concordati su convocazione del Preside, del Coordinatore di classe o su richiesta dei genitori per affrontare problematiche generali inerenti alle classi di carattere didattico, disciplinare, educativo... e devono essere al minimo due all'anno.*
- **Riunioni straordinarie:** *possono essere richieste da almeno una delle 2 componenti (docenti, genitori) con domanda scritta al Preside, recante l'Ordine del Giorno proposto. Per la validità della richiesta si esige la maggioranza assoluta dei Docenti o la totalità dei membri dell'altra componente. La riunione sarà tenuta entro dieci giorni scolastici dalla richiesta, in data fissata dal Preside e comunicata alle parti, per scritto, dal Preside o dal suo Delegato almeno cinque giorni prima.*
- *Le risultanze delle riunioni saranno comunicate a tutti i genitori dai loro rappresentanti nella forma che riterranno più utile ed opportuna.*

art. 7 - Modalità da osservare nelle riunioni.

Le riunioni si tengono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

La funzione di Segretario del Consiglio di Classe è attribuita dal Preside o dal suo Delegato ad uno dei membri del Consiglio stesso.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei membri eletti, salva restando la necessità che tutte le componenti siano rappresentate. In caso contrario la riunione si terrà ugualmente, ma non potranno essere prese decisioni vincolanti.

Eventuali votazioni hanno luogo per dichiarazione verbale.

La votazione sarà a scrutinio segreto qualora venga richiesta anche da un solo membro del Consiglio.

Per l'approvazione delle proposte in votazione è richiesta la maggioranza semplice dei voti validamente espressi.

I verbali delle riunioni, che dovranno essere trascritti in apposito registro, conterranno:

- *Ordine del Giorno,*
- *validità della convocazione e della riunione,*
- *cenno delle discussioni e degli interventi,*
- *esito delle votazioni,*
- *delibere adottate e proposte avanzate al Collegio dei Docenti o ad altri Organismi della Scuola.*

art. 8 - Assemblea di Classe.



È composta da tutti i Genitori di una classe e si riunisce almeno una volta all'anno per l'elezione o il rinnovo dei rappresentanti di Classe. Questa prima assemblea annuale è convocata dal Preside.

È convocata dai Rappresentanti dei genitori che si fanno interpreti dei vari problemi o, in particolari situazioni, dal Preside.

È convocata in via ordinaria in concomitanza dei consigli di classe, se non si ritiene sufficiente una comunicazione verbale o scritta dell'esito della riunione del Consiglio di Classe da parte dei Genitori rappresentanti e, in via straordinaria, quando se ne si presenti necessità motivata.

CAPITOLO II - IL COLLEGIO DEI DOCENTI

art. 9 - Composizione.

Il Collegio dei Docenti è composto dal Direttore, dal Preside e da tutto il personale impegnato nell'attività didattica o integrativa in servizio nell'Istituto.

art. 10 - Convocazione e Presidenza.

Il Collegio dei Docenti è convocato e presieduto dal Preside; in caso di sua impossibilità dal Vice Preside o dal membro più anziano di età.

art. 11 - Riunioni.

Il Collegio dei Docenti si riunisce almeno una volta per ogni trimestre (o quadrimestre) ed ogni qualvolta il Preside ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

In questo caso la domanda di convocazione dovrà essere presentata per iscritto al Preside con allegato l'Ordine del Giorno proposto. La riunione sarà tenuta entro dieci giorni scolastici dalla richiesta, in data fissata dal Preside e comunicata ai Docenti almeno cinque giorni prima.

art. 12 - Funzione.

Il Collegio dei Docenti:

- a) ha potere di deliberare in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti scolastici stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà d'insegnamento garantita a ciascuno dei Docenti;*
- b) formula proposte al Preside e al Direttore per la formazione e la composizione delle classi, per la composizione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto e sempre in armonia con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;*
- c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica, ivi compresi corsi di sostegno e recupero;*
- d) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dalla Direzione e dal Consiglio di Istituto, alla scelta dei sussidi didattici;*
- e) adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione;*
- f) elegge i suoi rappresentanti negli Organi Collegiali dell'Istituto.*

art. 13 - Segretario.



Le funzioni di Segretario del Collegio dei Docenti sono attribuite dal Preside a uno dei membri del Collegio stesso.

art. 14 - Modalità da osservare nelle riunioni.

Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Il Preside farà pervenire ai membri del Collegio, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, l'Ordine del Giorno.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei membri.

Eventuali votazioni hanno luogo per dichiarazione verbale oppure per scrutinio segreto, se richiesto anche da un solo membro.

Per l'approvazione delle proposte in votazione è richiesta la maggioranza semplice dei voti validamente espressi. A parità di voti prevale il voto di colui che presiede.

I verbali delle riunioni, che dovranno essere trascritti su apposito registro, conterranno:

- Ordine del Giorno,
- validità della convocazione e della riunione,
- argomenti trattati,
- cenno delle discussioni e degli interventi,
- esito delle votazioni,
- deliberazioni adottate e proposte avanzate alla Direzione, ai Consigli di Classe, al Consiglio di Istituto.

CAPITOLO III - IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

art. 15 - Composizione.

Il Consiglio di Istituto è formato da:

- Direttore, in quanto rappresentante dell'Ente gestore;
- Preside;
- due rappresentanti dei Docenti,
- un rappresentante dei Genitori per classe designato nelle rispettive assemblee di classe. La rappresentanza di un genitore rappresentante per ogni singola classe favorisce la condivisione delle problematiche e degli indirizzi generali della scuola, ma per salvaguardare il principio dell'equilibrio tra le componenti del Consiglio di Istituto hanno diritto di voto solo tre rappresentanti espressamente a ciò designati da tutti i rappresentanti di classe componenti il Consiglio d'Istituto, all'inizio di ogni anno.

Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio di Istituto, a titolo consultivo ed occasionalmente, persone competenti in problemi proposti all'Ordine del Giorno.

art. 16 - Elezioni.

L'elezione dei rappresentanti dei Docenti spetta al Collegio dei Docenti.

La designazione dei rappresentanti dei genitori al Consiglio d'Istituto è effettuata nell'ambito delle assemblee annuali di ciascuna classe tra i genitori rappresentanti che risultano eletti. Tale designazione avverrà per elezione seguendo la procedura descritta nell'art. 2.

Dopo la designazione al Consiglio d'istituto, su convocazione del Preside, i rappresentanti di classe procederanno alla nomina dei tre rappresentanti con diritto di voto; l'elezione avviene a maggioranza semplice dei presenti ed a scrutinio segreto per la salvaguardia della libertà di voto, eccetto che la totalità degli elettori sia concorde a procedere per voto palese o per designazione; tale elezione potrà avvenire anche a mezzo posta o per via telematica.

art. 17 - Durata dell'incarico.



I membri eletti rimangono in carica tre anni.

Ogni anno vengono designati i rappresentanti dei genitori con diritto di voto secondo la procedura descritta nell'art. 16.

Decadono dal Consiglio di Istituto i membri eletti che per tre volte consecutive non partecipano alle riunioni, senza motivata giustificazione.

Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere membri del Consiglio, vengono sostituiti dai primi non eletti oppure, se necessario, mediante votazioni suppletive.

art. 18 - Funzione.

Il Consiglio di Istituto prende visione dei bilanci preventivo e consuntivo previsti dalla legge 62/2000; delibera e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto, limitatamente ai fondi provenienti alla scuola, come tale, da Enti pubblici o da elargizioni private.

Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e delle attività della scuola nei limiti delle disponibilità di bilancio nelle seguenti materie:

- a) adozione del Regolamento interno dell'Istituto, che dovrà, fra l'altro, stabilire le modalità e il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima;*
- b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie; acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;*
- c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze locali per quanto riguarda le alternative lasciate dai calendari nazionale e regionale;*
- d) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività integrative, interscolastiche ed extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;*
- e) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazione e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;*
- f) designazione del docente e dei due genitori per la costituzione dell'Organismo di Garanzia, previsto dalla legge in caso di ricorso contro provvedimenti disciplinari gravi;*
- g) partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;*
- h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative che possono essere assunte dall'Istituto.*

Il Consiglio di Istituto indica altresì i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento dei Consigli di Classe, esprimendo parere sull'andamento generale didattico e amministrativo dell'Istituto.

Il Consiglio di Istituto nella prima riunione del triennio di validità designa, scegliendoli al proprio interno, il Docente e il Genitore che con il Presidente del Consiglio di Istituto e con il Preside costituiscono l'Organismo di garanzia previsto dal Regolamento degli alunni (art. 8) e preposto a dirimere eventuali controversie di carattere disciplinare. In caso si renda necessaria la sostituzione o l'integrazione dei membri dell'Organismo di garanzia, si provvederà alla medesima maniera durante la prima seduta in tempo utile.

art. 19 - Presidente e Vicepresidente.

I membri del Consiglio di Istituto eleggono tra i rappresentanti dei Genitori, membri del Consiglio, un Presidente del Consiglio stesso.

Qualora non sussistano le condizioni per una designazione concordata del Presidente, si procede alla votazione a scrutinio segreto per la salvaguardia della libertà delle persone. Nella prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta. Qualora non si raggiunga detta maggioranza, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

Il Presidente, oltre quanto già esposto negli art. 1 e 15 in qualità di genitore, presiede il Consiglio d'Istituto, coordina i rappresentanti dei genitori di classe nelle attività della scuola sia interne sia esterne. Propone e promuove attività secondo il progetto educativo salesiano sia per la famiglia sia di collegamento tra la scuola e il territorio.

Il Vicepresidente è, per garantire un'armonica organizzazione degli aspetti delle attività dell'Istituto, il Direttore in quanto rappresentante dell'Ente Gestore.



art. 20 - Segretario e riunioni.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Istituto sono ordinarie e straordinarie:

Riunioni ordinarie:

- *Il Consiglio di Istituto si riunisce almeno tre volte l'anno, secondo il calendario generale dell'attività scolastica predisposto in sede di programmazione dal Collegio dei Docenti.*
- *La prima riunione può precedere l'inizio dell'anno scolastico.*

Riunioni straordinarie:

- *Sono indette dal Presidente su richiesta della maggioranza assoluta di almeno una delle componenti il Consiglio di Istituto (docenti, genitori) che dovrà presentare domanda per iscritto al Presidente, allegando l'Ordine del Giorno proposto.*
- *La riunione sarà tenuta entro dieci giorni scolastici dalla richiesta, in data fissata dal Presidente e comunicata per iscritto ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima.*

Riunioni eccezionali:

- *Sono previste riunioni eccezionali che saranno convocate dal Presidente del Consiglio d'Istituto sotto la sua responsabilità. La convocazione potrà avvenire con qualunque mezzo di comunicazione.*

art. 21 - Modalità da osservare nelle riunioni.

Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Il Consiglio di Istituto è presieduto dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o dal membro più anziano di età.

Il Presidente farà pervenire la convocazione ai membri del Consiglio, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno metà più uno dei membri aventi diritto di voto o provvisti di delega.

Eventuali votazioni hanno luogo per dichiarazione personale oppure per scrutinio segreto, se richieste anche da un solo membro.

Per l'approvazione delle proposte in votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

I verbali delle riunioni, che dovranno essere trascritti su apposito registro, conterranno:

- *Ordine del Giorno,*
- *validità della convocazione e della riunione,*
- *argomenti trattati,*
- *cenno delle discussioni e degli interventi,*
- *esito delle votazioni,*
- *deliberazioni adottate e proposte avanzate al Collegio dei Docenti o ad altri Organismi della Scuola.*

CAPITOLO IV - RIUNIONI COLLEGIALI IN MODALITA' TELEMATICA

(ART 40 DEL TESTO UNICO SULLA SCUOLA DLGS 297 DEL 1994)



DELIBERA DEL CD 04/09/2024

art. 22 - Definizione delle riunioni in modalità telematica

Per "Riunioni in modalità telematica", si intendono le riunioni degli Organi Collegiali per le quali è prevista la possibilità che uno o più componenti dell'organo e/o tutti i componenti partecipino alla riunione in modalità telematica, esprimendo la propria opinione e/o il proprio contributo e/o il proprio voto utilizzando la piattaforma multimediale scelta dalla Scuola.

art. 23 - Convocazione delle riunioni

Le riunioni potranno essere convocate in modalità telematica, a seconda della tipologia, della durata, del numero di partecipanti, dell'eventuale carattere di urgenza e di necessità, ravvisate dal Dirigente Scolastico.

La convocazione delle riunioni in modalità telematica dovrà essere inviata, a cura del Dirigente Scolastico, a tutti i componenti dell'Organo, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, o con carattere di urgenza, almeno due giorni prima, tramite gli opportuni canali di comunicazione.

La convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, degli argomenti all'ordine del giorno.

art. 24 - Requisiti tecnici

La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo Collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie, e quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

I componenti l'Organo dovranno garantire l'uso esclusivo e conforme alle norme di legge della piattaforma indicata per la riunione in modalità telematica.

Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono assicurare la massima riservatezza delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la immediata possibilità di:

- visionare gli atti della riunione;
- intervenire nella discussione;
- scambiare documenti;
- votare;
- approvare il verbale.

art. 25 - Svolgimento e validità delle sedute

Per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica l'Organo Collegiale si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva partecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.

Per la validità della riunione in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti dalle norme vigenti per la riunione in presenza:

- la regolare convocazione di tutti i componenti, così come indicato nell'art. 23;
- la partecipazione della maggioranza dei convocati;
- il raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento.



art. 26 - Verbale di seduta

Della riunione svolta in modalità telematica, dovrà essere redatto apposito verbale nel quale dovranno essere riportati:

- il giorno, l'ora di apertura e chiusura della seduta;
- la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- l'elenco con i nominativi dei componenti che attestino le presenze/assenze;
- il chiaro contenuto di eventuali delibere;
- la volontà collegiale emersa dagli esiti di eventuali votazioni;
- la sintesi di quanto discusso durante la seduta.

CAPITOLO V - RISPETTO NORMATIVA PRIVACY E SICUREZZA

Per lo svolgimento delle riunioni, sia in modalità in presenza che in modalità telematica, dovrà essere assicurato il rispetto della normativa vigente anche in relazione a privacy e sicurezza, in particolare:

- D.Lgs N.81/2008;
- D.Lgs N.196/03, così come modificato dal D.Lgs N.101/2018 c.d. "Nuovo Codice in materia di Protezione dei Dati Personali";
- Regolamento Europeo N.679/16 "Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali", c.d. GDPR.

I componenti l'Organo, nel caso di riunioni in modalità telematica, assicureranno di avere adeguati impianti tecnici atti a garantire il rispetto delle norme di tutela della propria salute e sicurezza.

CAPITOLO VI - MODIFICHE E RECLAMI

art. 27 - Modifiche al Regolamento.

Modifiche al presente Regolamento potranno essere approvate dal Consiglio d'Istituto in Assemblea plenaria su proposta motivata e scritta di almeno un terzo dei membri con diritto di voto.

Per l'approvazione delle modifiche proposte è richiesta la maggioranza dei due terzi della totalità dei membri con diritto di voto.

Nell'ipotesi di assenza giustificata di qualche membro, questi dovrà fare pervenire il suo voto per scritto, in busta sigillata, direttamente al Presidente del Consiglio di Istituto presso la sede della Scuola secondaria di Primo grado «Don Bosco» paritaria.

In caso di votazione segreta, il Presidente consegnerà agli Scrutatori la busta sigillata contenente il voto del membro assente.

art. 28 - Reclami

Chiunque dei membri eletti a qualsiasi titolo negli Organi Collegiali e di diritto potrà proporre eventuali reclami riguardanti ciò che i Consigli di Classe o di Istituto avessero deciso in contrasto con l'attuazione del Regolamento o su quanto non contemplato dal Regolamento.

I reclami saranno esaminati dal Consiglio di Istituto alla sua prima convocazione; il Consiglio stesso vaglierà e prenderà le opportune misure.



Scuola Don Bosco
VALDOCCO
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Via Maria Ausiliatrice, 32 - 10152 Torino
www.scuolamedia.valdocco.it

*Approvato dal Collegio dei docenti
nella seduta del 4 settembre 2024*

.....
Il preside - prof. Davide Raffaele Sordi

*Approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del*

.....
Il presidente del CI - Sig. Paolo Gallino

Torino, 02 settembre 2024

.....
Il direttore pro-tempore - sac. Mauro Zanini